REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 887 del 09/06/2025

Seduta Num. 26

Questo lunedì 09 **del mese di** Giugno

dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA in modalità mista

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Allegni Gessica	Assessore
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Conti Isabella	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Fabi Massimo

Proposta: GPG/2025/954 del 03/06/2025

Struttura proponente: SETTORE TRIBUTI
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE

Assessorato proponente: ASSESSORE A PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI, BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, MONTAGNA E AREE INTERNE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI PER DISCIPLINARE LE ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (AI SENSI DELL'ART. 51, C. 2-TER, DEL D.L. 124/2019 CONVERTITO DALLA L. 157/2019) - TRIENNIO 2025-2027

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Anna Previati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 17 della Legge n. 449/1997 che ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418;

Viste:

- la Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4, che ha individuato all'art.1 l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse in materia di tasse automobilistiche con il quale la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti nel rispetto in particolare del principio della competenza della Regione e a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione spontanea della tassa;

- la legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 che all'art. 26 "*Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica*", al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica, autorizza la Giunta regionale a stipulare con l'Automobile Club d'Italia - riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 - la convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti all'applicazione del tributo di durata triennale;

Richiamate le Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- n. 2423 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione con Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per il triennio 2020-2022 e il relativo Accordo sottoscritto il 7 febbraio 2020 valido dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (Rep. n. 59 del 7/2/2020);

- n. 2361 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto la proroga dell'Accordo di Cooperazione sopra citato, dal 1° gennaio 2023 fino alla pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso promosso da Ge.FI.L contro la Regione Emilia-Romagna e nei confronti di Automobile Club d'Italia e ACI informatica spa per l'annullamento e la riforma della sentenza n.

395/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- il Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia-Romagna con sentenza n. 395/2022 ha respinto il ricorso proposto da Ge.Fi.L S.p.A. e dichiarato valido, efficace e pienamente legittimo l'Accordo di Cooperazione sottoscritto tra le parti utilizzando l'istituto dell'avvalimento, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di Codice degli appalti;

- il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 7785/2024, pubblicata il 25/09/2024 ha respinto l'appello verso la sentenza del TAR n. 395/2022 ed ha ribadito che "*l'Accordo delineato può essere considerato un avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione Emilia-Romagna, consentito per la gestione della tassa automobilistica dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17 comma 10 L. n. 449/1997*" ed ancora "*le emergenze processuali hanno consentito di accertare che l'Accordo sottoscritto con ACI ha per oggetto proprio la gestione dell'Archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'art. 51 comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019, esclusivamente finalizzata alla corretta, aggiornata, tenuta ed implementazione, con digitalizzazione di tutti i procedimenti dell'Archivio tributario regionale, in uno con l'Archivio nazionale, e non riguarda l'affidamento ad ACI di altre attività amministrative di supporto alla gestione della tassa automobilistica, né tantomeno di attività relative alla riscossione coattiva del tributo.*";

- il massimo organo di tutela della giustizia amministrativa ha in tal modo definitivamente sentenziato la correttezza, la legittimità e l'insussistenza antigiuridica della condotta della Regione Emilia-Romagna nell'azione amministrativa gestoria della tassa automobilistica mediante l'avvalimento degli uffici dell'Automobile Club d'Italia per l'esercizio delle pubbliche funzioni come puntualmente disciplinate nell'Accordo di Cooperazione che col presente atto si intende richiamare;

- considerato che le parti hanno tra di loro manifestato la disponibilità ad inserire nel testo dell'Accordo l'obbligo reciproco di procedere a modificarlo in adeguamento al nuovo

quadro normativo che venisse a delinearsi in materia a livello nazionale;

Visti:

- il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 con il quale, allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata le disposizioni fino ad allora vigenti in materia di tassa automobilistica, è stato approvato il "*Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche*";

- il D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 recante "*Misure in materia tributaria*", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53;

- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" ed in particolare l'art. 17 comma 10 con il quale è stato stabilito che "*a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze*";

- il decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998 n. 418 con il quale è stato approvato il "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*";

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'art. 15 che valorizza la cooperazione istituzionale sotto forma di accordi fra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- l'art. 51 commi 1, 2-*bis* e 2-*ter* del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 29 dicembre 219 n. 157 con il quale, per esigenze di efficientamento, integrazione e coordinamento degli archivi di dati, razionalizzazione e contenimento dei costi, è stato disposto che "*i dati delle tasse automobilistiche vengono acquisiti dal sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA), con possibilità di gestione da parte degli enti che ne sono*

titolari anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico";

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" ed in particolare il comma 4 dell'art. 7, il quale esclude dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo la cooperazione fra amministrazioni finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi e comuni sulla base esclusiva di considerazioni e finalità di pubblico interesse;

- la Direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, ed in particolare l'art. 11 che si riferisce a parti titolari di un diritto esclusivo "*tale può essere considerata ACI rispetto all'attività dell'Archivio regionale informatico, come chiaramente si evince dal quadro normativo di riferimento e dalle conclusioni della verificazione*" come statuito dal Consiglio di Stato, sentenza sopra citata;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, la tassa automobilistica è applicata ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), gestito dall'Automobile Club d'Italia, e che sulla base di tali risultanze la Regione applica la tassa dovuta dai soggetti residenti nel territorio regionale;

- ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'Automobile Club d'Italia gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:

a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;
b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome;
c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici;

- l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e dell'esperienza pluriennale di gestione del servizio in materia di tasse automobilistiche e detiene le tecnologie idonee e le informazioni necessarie alla Regione per svolgere i compiti di cui all'art. 17 L.

449/1997, nonché per garantire la continuità del servizio stesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 13/2007, al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale e, nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 51 del D. 124/2019, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati;

- l'Automobile Club d'Italia rende disponibili i procedimenti necessari allo svolgimento dei compiti di interesse della Regione Emilia-Romagna in materia di tassa automobilistica e la Regione, oltre a cooperare con ACI per garantire la completa e corretta alimentazione della banca dati regionale tramite la trasmissione di flussi di informazioni di cui è a diretta conoscenza, detta i criteri e fornisce le istruzioni per la corretta implementazione dell'archivio regionale nel rispetto della normativa nazionale e della propria normativa regionale e di attuazione;

Dato atto che:

- con nota Prot. n. 1397763.U del 30/12/2024 l'Amministrazione Regionale – Direzione Politiche Finanziarie ha comunicato ad ACI, stante l'esito favorevole del giudizio instaurato presso il Consiglio di Stato già sopra citato, la necessità di assicurare un *continuum* delle attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2025 in attesa della conclusione dell'iter amministrativo necessario per approdare all'adozione di un Accordo di Cooperazione valido per il triennio 2025-2027 al fine di disciplinare le reciproche attività;

- con comunicazione pervenuta in data 2 gennaio 2025 e acquisita da questa Amministrazione al protocollo generale n.1221, ACI confermava che ci sarebbe stata continuità nel rapporto di cooperazione, senza interruzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla completa definizione dell'Accordo per il triennio 2025-2027;

Tenuto conto che, qualora intervenissero modifiche normative al quadro nazionale in premessa delineato, si

renderà necessario adottare le modifiche e/o integrazioni dovute per meglio definire il presente Accordo tra le parti;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione dello schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia, *Allegato A*) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quale accordo tra Enti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e di cooperazione, ognuno in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli;

Acquisito il Prospetto, di cui all'*Allegato 1*), relativo alle somme da riconoscere ad ACI a titolo di ristoro per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 e all'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 in materia di tasse automobilistiche regionali, parte integrante e sostanziale dello schema dell'Accordo di Cooperazione, che contestualmente si approva con il presente provvedimento per regolare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia;

Acquisito altresì *l'Allegato 2*) "*Schema di Contratto tra Titolare e responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679*", parte integrante e sostanziale dello schema dell'Accordo di Cooperazione, che contestualmente si approva con il presente provvedimento per regolare la disciplina dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali;

Considerato che gli oneri finanziari afferenti all'attuazione complessiva del presente provvedimento troveranno copertura nei limiti degli stanziamenti recati sul capitolo U05710 "*Oneri per l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie*" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2025 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2026 e 2027;

Visti:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle

LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4" per quanto applicabili;

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* per quanto applicabile;

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge regionale. n. 31 marzo 2025, n. 3 recante "*DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025)";*

- la Legge regionale n. 31 marzo 2025, n. 4 recante "*BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2025-2027*";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 1° aprile 2025 avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2025-2027"* e ss.mm.;

- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025 recante "*PIAO 2025 - Adeguamento 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio*";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 riguardante la "*Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013*";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale seguenti:

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "*Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna*";

- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale",* che ha disciplinato l'organizzazione dell'Ente, ridefinito gli assetti organizzativi e istituito presso la Direzione Generale "Politiche Finanziarie" il Settore Bilancio e Finanze ed il Settore Ragioneria e successivamente modificata dalla deliberazione n.2319/2023;

- n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia,* prorogati sino al 30 aprile 2025 con deliberazione n.2378/2024;

- n. 1615 del 28 settembre 2022, ad oggetto "*Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della Giunta regionale*" istituendo, tra l'altro, il Settore Tributi;

- n.2376 del 23 dicembre 2024 che ha approvato la nuova "*Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*", con decorrenza 1° gennaio 2025;

Viste, inoltre:

- la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto "*Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico dirigenziale e assegnazione delle Posizioni Organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi*", incarico prorogato sino al 31 ottobre 2025 con successiva determinazione n.3826 del 24/02/2025";

- n. 608 del 22 aprile 2025 avente ad oggetto "Proroga incarichi di Direzione generale e di Agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla "*Programmazione strategica e Attuazione del Programma, Programmazione Fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne*";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, lo **schema di Accordo di Cooperazione** fra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia per la gestione delle attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4, all'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 e all'art. 51 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 in materia di tasse automobilistiche regionali, relativamente al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, **Allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il Direttore della Direzione Politiche Finanziarie della Regione Emilia-Romagna provvederà, in attuazione della normativa regionale vigente, a stipulare e sottoscrivere con l'Automobile Club d'Italia l'Accordo di Cooperazione di cui sopra Allegato A) e relativi Allegato 1) ed Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche di carattere non sostanziale, che non ne alterino il contenuto;

3. di dare atto che gli oneri finanziari afferenti all'attuazione complessiva del presente provvedimento, troveranno la necessaria copertura nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo U05710 "*Oneri per l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie*" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2026 e 2027, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente;

4. di dare atto altresì che all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico del capitolo sopraindicato, alla liquidazione degli oneri, nonché alla quantificazione dei ristori da corrispondere ad ACI per l'esecuzione delle attività per ogni anno solare, provvederà con propri atti

formali il Dirigente regionale competente, nel rispetto della normativa regionale vigente, dei principi e postulati contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii., ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell'art. 11 dell'Accordo di Cooperazione allegato alla voce "*Ristoro per le attività*";

5. di stabilire, altresì, che gli effetti dell'Accordo di Cooperazione triennale avranno decorrenza, per le ragioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027;

6. di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI PER DISCIPLIARE LE ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via A. Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito Regione), legalmente rappresentata dal **Dott. _____, nella sua qualità di Direttore Generale Politiche Finanziarie**, autorizzato alla stipula del presente Accordo di Cooperazione con Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo 2022, prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 608 del 22 aprile 2025,

E

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona **del _____**, **nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente** nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2025 registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2025;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

a. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

b. l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;

c. l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;

d. l'art 2 del decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, *"Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali",* stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;

e. l'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13, "*Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica",* dispone *"al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, di durata triennale*";

f. l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "*Attività informatiche in favore di organismi pubblici*",

ed in particolare al comma 2-*bis* dispone che: *"Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo"*;

g. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2-*bis* dell'art. 51 del richiamato D.L 124/2019;

h. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 detta norme in materia di "*Attività informatiche in favore di organismi pubblici"*, ed in particolare al comma 2-*ter* dispone che: "*L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis*";

i. in funzione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* ora citati, l'ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;

j. in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;

k. il Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia-Romagna con sentenza n. 395/2022 ha dichiarato valido, efficace e pienamente legittimo l'Accordo di Cooperazione sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e ACI, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di Codice degli appalti;

l. il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 7785/2024, pubblicata il 25/09/2024 ha respinto l'appello verso la sentenza del TAR n. 395/2022 ed ha ribadito che "*l'Accordo delineato può essere considerato un avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione Emilia-Romagna, consentito per la gestione della tassa automobilistica dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17 comma 10 L. n. 449/1997*" ed ancora "*le emergenze processuali hanno consentito di accertare che l'Accordo sottoscritto con ACI ha per oggetto proprio la gestione dell'Archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'art. 51 comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019, esclusivamente finalizzata alla corretta, aggiornata, tenuta ed implementazione, con digitalizzazione di tutti i procedimenti dell'Archivio tributario regionale, in uno con l'Archivio nazionale, e non riguarda l'affidamento ad ACI di altre attività amministrative di supporto alla gestione della tassa automobilistica, né tantomeno di attività relative alla riscossione coattiva del tributo*", sancendo la legittimità dell'Accordo;

m. l'art 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici",* stabilisce che non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici la cooperazione tra enti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune quando concorrono tutte le condizioni ivi previste. Condizioni che sono rispettate con il presente Accordo;

n. l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede che i pagamenti con modalità informatiche, eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, avvengano tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Richiamate:

a. la comunicazione di AGID alle Regioni e Province Autonome del 05/10/2017 avente oggetto "*Servizio di pagamento del bollo auto attraverso pagoPA – avvio del nuovo servizio pagoBollo"*;

b. la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/06/2018 prot. 18/74/CR06a/C2.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Accordo di Cooperazione ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

ART. 2 – FINALITA'

La Regione e l'ACI, tramite anche la sua organizzazione comprendente gli Uffici territoriali ACI/PRA, cooperano, ognuno in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura tributaria e ambientale, allo scopo di garantire il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e del Pubblico Registro Automobilistico.

ART. 3 – OGGETTO DELL' ACCORDO DI COOPERAZIONE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente Accordo intendono disciplinare le rispettive attività finalizzate alla cooperazione per l'implementazione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Tributario Regionale delle Tasse Automobilistiche, nel prosieguo NSTAR - Nuovo sistema tasse automobilistiche regionali.

Nel dettaglio, ACI e Regione, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

a. costituzione, aggiornamento e bonifica di NSTAR, di cui al successivo art. 4 quale porzione autonoma dell'Archivio nazionale, gestito da ACI, ai sensi dell'art. 51, commi 2-*bis* e 2-*ter* del D.L. 124/2019,
b. digitalizzazione dei processi, di cui al successivo art. 5, per garantire, in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i procedimenti di gestione e l'eliminazione dell'uso della carta;
c. l'innovazione, di cui al successivo art. 6, per garantire la costante innovazione dei procedimenti al fine di migliorare la qualità dei servizi e la gestione dei procedimenti di integrazione delle banche dati ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale;
d. controllo di qualità, di cui al successivo art. 7, per il costante controllo di qualità di tutti i procedimenti e provvedimenti oggetto del presente accordo di cooperazione;
e. generazione delle liste delle posizioni fiscali di cui al successivo art. 8, da sottoporre al controllo degli uffici regionali dell'amministrazione, elaborati secondo i criteri e le indicazioni della stessa Regione.
f. sicurezza dei dati, privacy e trasparenza, di cui all'Allegato 2) – Accordo tra Titolare e Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 4 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELL'ARCHIVIO DI NSTAR

L' ACI, sulla base delle disposizioni impartite dall'amministrazione Regionale e nel rispetto della normativa vigente, ha il compito di implementare e gestire l'archivio informatico regionale, di verificare la qualità del dato e la sua congruenza, di abbinare i fatti e gli atti che provengono dalle diverse fonti alla targa ed alla posizione fiscale del soggetto destinatario, di aggiornare la posizione con gli eventi comunicati dall'intestatario del veicolo al PRA e di abbinare i pagamenti effettuati sulla piattaforma PAGOPA in via spontanea prima dell'avvio delle procedure di controllo.

L' ACI, quale gestore del sistema PagoBollo, in virtù di quanto già richiamato in premessa, svolge tutte le attività necessarie ed utili per consentire che il pagamento della tassa automobilistica, tramite la piattaforma pagoPA, avvenga per competenza sulla Regione/Provincia autonoma di residenza del soggetto proprietario/utilizzatore del veicolo iscritto al PRA, sulla base della corretta alimentazione in NSTAR del dato tecnico e fiscale del veicolo, acquisito da fonti certificate, nonché acquisite dalla Regione nella fase accertativa e di controllo.

ACI effettua la riconciliazione in NSTAR tra le somme incassate e riversate dai PSP e le posizioni tributarie presenti in archivio.

L' Archivio regionale è di esclusiva proprietà della Regione, che ne ha la piena e incondizionata disponibilità. Ad ACI sono affidate sole le attività di gestione, aggiornamento e implementazione dell'Archivio ed è la stessa Regione che individua i soggetti, pubblici e privati, cui ACI deve assicurare il pieno accesso all'archivio, senza ulteriori oneri a carico della Regione. È assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione.

ART. 5 – DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Regione ed ACI cooperano per la progressiva digitalizzazione di tutti i processi inerenti la gestione della tassa automobilistica, in applicazione del CAD e delle disposizioni regionali e statali al fine di eliminare la carta, tutelare l'ambiente, ridurre le spese, ottimizzare le procedure di accesso ai servizi, ridurre i tempi.

In particolare saranno digitalizzate le procedure di presentazione delle istanze da parte dei cittadini all'Amministrazione regionale e di conservazione della relativa documentazione trasmessa digitalmente a supporto delle stesse.

La Regione fornisce indicazioni per dare piena e coerente applicazione alla normativa regionale in materia di digitalizzazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi, sulla base anche dei riscontri che riceve dai contribuenti.

La Regione, attraverso l'utilizzo gli applicativi messi a disposizione da ACI, assicura l'acquisizione digitalizzata della documentazione prodotta dal contribuente e acquisita dagli stessi uffici regionali in fase di assistenza e riesame di atti di accertamento e recupero coattivo del tributo.

Tutta la documentazione acquisita dovrà essere trattata nel rispetto della normativa privacy per tutta la durata dell'Accordo e dei suoi eventuali rinnovi e conservata per tutto il tempo che la Regione sulla base della propria normativa lo riterrà necessario.

ART. 6 - INNOVAZIONE

La Regione e ACI collaborano per garantire la costante innovazione dei procedimenti al fine di migliorare i servizi fiscali per i cittadini e gli operatori del settore.

ACI, al fine di soddisfare le primarie esigenze di accesso dei cittadini mette a diposizione il proprio know-how per garantire la gestione della "domiciliazione bancaria della tassa automobilistica" se prevista dalla Regione.

ART. 7 – CONTROLLO DI QUALITA'

ACI e Regione cooperano nella verifica costante della qualità dei dati presenti su NSTAR per garantire la legittimità dei provvedimenti che devono essere assunti dalla Regione a seguito delle attività accertative, di controllo e di rimborso della tassa automobilistica.

ART. 8 – GENERAZIONE DELLE LISTE DELLE POSIZIONI FISCALI

Le parti cooperano per le attività di verifica del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali, ai fini del recupero dell'evasione ed elusione fiscale, per estrarre i flussi di dati che consentono l'attività di controllo, accertamento e recupero da parte della Regione.

Qualora, durante tali attività, si evidenzino eventuali disallineamenti delle banche dati del P.R.A., della Motorizzazione e dell'Archivio Regionale NSTAR, quale porzione autonoma dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, inteso come sistema informativo del pubblico registro automobilistico, di cui all'art. 51, comma 2-bis della L. 124/2019, gestito direttamente da ACI, le parti cooperano per apportare i necessari correttivi a bonifica dell'archivio regionale.

Alla realizzazione del fine di cui al comma precedente collaborano anche gli Uffici territoriali ove hanno sede i PRA della Regione Emilia-Romagna che al ricevimento di istanze del cittadino acquisiscono le informazioni utili per bonificare l'archivio NSTAR e ne danno evidenza alla Regione per i propri controlli.

La Regione ed ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività, stabiliscono le priorità e il piano annuale delle forniture che devono essere trasmesse alla Regione per consentire lo svolgimento delle attività legate all'accertamento, al recupero e al rimborso delle tasse automobilistiche e per ogni altro fine istituzionale dell'Ente previsto dalla legge nazionale o da normativa regionale.

ART. 9 – TAVOLO PARITETICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo è costituito il “Tavolo paritetico” composto da 4 (quattro) rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo in funzione degli argomenti presenti all’ordine del giorno.

Il Tavolo definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

Il suddetto Tavolo ha il compito di monitorare le attività richieste, anche in ragione della regolarizzazione periodica delle partite contabili, la quale avverrà a seguito del ricevimento e dell’approvazione della Rendicontazione trimestrale delle attività che ACI è tenuta a trasmettere prima della relativa nota di addebito.

Al termine delle riunioni del Tavolo dovrà essere redatto e sottoscritto dai rappresentanti apposito verbale.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE

Il presente Accordo ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 2025 ed è valido sino al 31 dicembre 2027.
È facoltà delle parti interrompere unilateralmente l’Accordo di Cooperazione prima della scadenza di cui al periodo precedente, dandone all’altra parte preavviso di almeno sei mesi.

Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui la tassa automobilistica venga soppressa. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Le parti si impegnano a modificare il presente Accordo in adeguamento al quadro normativo nazionale e regionale che venisse a delinearsi in materia successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo. L’iniziativa per il procedimento di adeguamento è assunta da una delle parti che comunica all’altra parte la necessità di rivedere i termini dell’Accordo entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative nazionali o regionali. Le modifiche apportate all’Accordo determinano la cessazione degli effetti del precedente Accordo dalla data della sottoscrizione del nuovo.

ART. 11 – RISTORO PER LE ATTIVITA’

Per il 2025 il ristoro riconosciuto ad ACI per le attività eseguite è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato “Autoritratto” alla data del 31 dicembre 2023, per n. 4.118.467 veicoli ed un valore unitario di € 0,692, come definito nell’Allegato 1, pari ad un importo complessivo di € 2.849.979,16.

Per le annualità successive, il ristoro sarà calcolato sulla base dell’ultimo circolante consolidato e pubblicato su “Autoritratto” alla pagina https://aci.gov.it/attivita-e-progetti/studi-e-ricerche/autoritratto/

Il ristoro sarà riconosciuto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali determinate tenendo conto di eventuali note di accredito legate alla digitalizzazione dei processi che generano risparmi e alla rideterminazione del circolante a seguito di campagne di bonifica e radiazioni di veicoli.

Eventuali conguagli, debitamente documentati, dovranno trovare riscontro nella prima nota di addebito utile.

Le note di addebito, previa rendicontazione tecnica delle attività svolte, sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Regione.

La rendicontazione viene avallata dalla Regione e viene emessa successivamente nota di addebito da parte di ACI.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente Accordo di Cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione.

In caso di proroga della durata dell’Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio.

ART. 12 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Cooperazione va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.
Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 133, comma 1 del Codice del Processo Amministrativo vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La competenza territoriale è stabilita dall'art. 13 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Accordo di cooperazione si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art. 14 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e delle procedure organizzative interessate.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale Politiche Finanziarie dott. _____ (*firmato digitalmente*)

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario Gen. _____ (*firmato digitalmente*)

Allegato 1

Tabella stima dei ristori per la cooperazione nella gestione dell'Archivio regionale della Tassa Automobilistica (*)

MACROATTIVITA'			
A) - Risorse Umane - Funzionari (**)	Valore unitario definito sulla base del parco circolante alla data del 31/12/2023	B) - Sistema Informativo (***)	Valore unitario definito sulla base del parco circolante alla data del 31/12/2023
Ristoro riconosciuto per il personale messo a disposizione dal gestore del PRA per l'implementazione puntuale e per la gestione dell'archivio regionale	0,036 €	Attività informatica per la gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,122 €
		Attività informatica per il controllo di qualità e analisi dei dati	0,041 €
Ristoro riconosciuto per il personale dedicato alla generazione posizioni fiscali	0,035 €	Attività informatica per la generazione delle liste delle posizioni fiscali	0,148 €
Ristoro riconosciuto per il personale dedicato alla generazione delle attività di bonifica e di controllo degli accessi	0,282 €	Attività informatica per le bonifiche (ad esempio per riconoscimento esenzioni, radiazioni d'ufficio, acquisizione informazioni e dati in possesso dela Regione ecc..)	0,028 €
TOTALE	0,353 €	**TOTALE**	0,339 €
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIVO			0,692 €

(*) Il riconoscimento del ristoro per le attività svolte è oggetto di rendicontazione, verifica e approvazione a seguito di preventiva rendicontazione tecnica alla Regione

(**) Per la voce "A) - Risorse Umane - Funzionari " il valore unitario di ogni singola attività è determinato in proporzione al numero di unità assegnate, al tempo lavorativo impiegato ed al numero di Uffici sul territorio.

(***) Per la voce "B – Sistema Informativo" il valore unitario di ogni singola attività è determinato sulla base delle fatturazioni che ACI riconosce ad Aci Informatica. Sui costi complessivi di ACI Informatica viene applicata la percentuale corrispondente all'utilizzo del sistema informativo dedicato alla Regione Emilia-Romagna, in proporzione al parco veicoli di cui è titolare la Regione Emilia-Romagna.

Il ristoro dei costi richiesto alla Regione è correlato infatti all'utilizzo del sistema informativo per tutte le attività di sviluppo software, manutenzione ordinaria e strordinaria, gestione dell'hardware.

ALLEGATO 2

SCHEMA di Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679

***Oggetto**: disciplina dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia per il trattamento di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.*

PREMESSA

Con Delibera Regionale n. ___ del _____è stato approvato lo **Schema di Accordo di Cooperazione** in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2025/2027 tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito anche "***Regione***") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "***ACI***"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

Regione Emilia-Romagna (codice fiscale n.80062590379), legalmente rappresentata dal dott._____, nella sua qualità di Direttore generale della Direzione Politiche Finanziarie della Regione domiciliato presso la sede dell'Ente in Viale Aldo Moro n.52, autorizzato alla stipula dell'Accordo di Cooperazione con Delibera Regionale n. _____del _____2025

E

l'**Automobile Club d'Italia - ACI**, (codice fiscale 00493410583), con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal _____, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2025 registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2025;

si conviene quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Legge Applicabile**" o "**Normativa Privacy**", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");

- per "**Dati Personali**": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione;

- per "**Interessato**": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- per "**Attività**": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;

- per "**Titolare**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Ai fini del presente Accordo i Titolari del Trattamento sono rispettivamente ACI e Regione;

- per "**Responsabile del Trattamento**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Ai fini del presente Accordo i Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR sono rispettivamente ACI e Regione**;**

- per "**Ulteriore Responsabile**": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;

- per "**Misure di Sicurezza**": si intendono le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR;

- per "**Trattamento**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per "**Violazione di Dati personali**" (c.d. *Data Breach*), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- per "**Amministratore di Sistema**" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

- per "**Responsabile della protezione dei dati** (*Data Protection Officer – DPO*)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione con Delibera di Giunta n.2329 del 22/11/2019 nella Società LEPIDA s.c.p.a con decorrenza dal 01/01/2020, per quanto concerne l'ACI, l'incarico è stato confermato al dott. Mauro Annibali, con deliberazione del Presidente ACI n. 8214 del 09/02/24 e con decorrenza dal 09/02/24;

Articolo 2
Oggetto

1. La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche rientranti nella sfera di titolarità di Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione, e le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità ACI, effettuate da Regione nell'ambito delle attività dell'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta n._____ del _____2025 Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate

nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e Regione nell'ambito dei reciproci ruoli di titolari e responsabili del trattamento non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3
Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientranti nella sfera della titolarità di Regione e da Regione in riferimento al trattamento dei dati rientranti nella sfera della titolarità di ACI.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI e di Regione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI e dalla Regione per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione.

Articolo 4
Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), Regione per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 5
Modalità del trattamento

1. Le modalità per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6
Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.
2. In particolare, ACI e Regione in qualità di Responsabile sono rispettivamente obbligati a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale ";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI e Regione dovranno informare il Titolare del trattamento ed il *Data Protection Officer* (DPO) di Regione e di ACI.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In

particolare - tenuto conto dello stato dell‘arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di Regione e di ACI come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- la cifratura dei dati personali;
- misure idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati rispettivamente da parte di Regione o di Aci o loro delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da Aci o da Regione alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati;
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato;
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati

solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Regione o di Aci e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:

  a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

  b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;

  c) consentire l'effettuazione di controlli;

  d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;

- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (*Privacy by Design*) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e ammnistrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informate periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e

alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del GDPR 2016/679 da parte di Aci o Regione o da altro soggetto da essi incaricato/autorizzato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI e Regione in qualità di Responsabile del trattamento, si impegnano a:
    - individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
    - assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
        a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
        b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle user id attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
        c) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "best practices" vigenti;
        d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
        e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo

svolgimento delle funzioni assegnate;

f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. Il responsabile è tenuto ad informare il Titolare ed il *Data Protection Officer*, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO di Regione e/o di ACI - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI o Regione supporteranno il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, ACI e/o Regione ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI e/o di Regione sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del GDPR 2016/679 e le attività in cooperazione.
2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.
3. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

_____

Letto, approvato e sottoscritto

Per la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Il Direttore generale Direzione Politiche Finanziarie _____ (*firmato digitalmente*)

Per l'**AUTOMOLBILE CLUB d'ITALIA**

Il Commissario Straordinario_____ (*firmato digitalmente*)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Anna Previati, Responsabile di SETTORE TRIBUTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/954

IN FEDE

Anna Previati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/954

IN FEDE

Onelio Pignatti

OMISSIS

Il Segretario

Fabi Massimo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi